

Festività Soppresse: Esortazione al riconoscimento per il servizio frazionato

Alla Segreteria Territoriale UIL Scuola sono giunte diverse richieste di chiarimento da parte del personale scolastico in merito alle modalità di calcolo e riconoscimento delle ***4 giornate di festività soppresse (ex legge 937/1977)***, in particolare nei casi in cui il servizio prestato sia inferiore all'anno intero.

Per fare chiarezza e garantire un'uniforme applicazione dei diritti contrattuali, richiamiamo i criteri interpretativi ufficiali dell'***ARAN*** (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni):

*** *Equiparazione alle ferie:*** Come stabilito dalla legge n. 937/1977 e confermato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 802/1986), queste quattro giornate di riposo non sono semplici permessi, ma sono ***equiparate in tutto e per tutto al congedo ordinario (ferie)***.

*** *Maturazione proporzionale:*** A causa di questa equiparazione, le festività soppresse seguono le stesse regole di maturazione previste per le ferie (art. 19, comma 2 del CCNL). Esse, pertanto, si proporzionano ai mesi di servizio prestato.

*** *La regola dei 15 giorni:*** Secondo le regole del comparto scuola, le frazioni di servizio superiori a 15 giorni valgono come mese intero.

Nel caso di un dipendente con un contratto di ***11 mesi e 15 giorni, il calcolo porta alla maturazione dell'intero pacchetto delle **4 giornate***.

L'orientamento ufficiale mira a garantire uniformità di trattamento a livello nazionale ed evita disparità tra il personale.

La scrivente organizzazione sindacale ***ESORTA*** i Dirigenti Scolastici e i DSGA a verificare che le procedure di calcolo applicate nei confronti del personale con servizio frazionato siano allineate ai pareri dell'ARAN, garantendo il pieno riconoscimento delle giornate spettanti in base al servizio effettivamente prestato.

La Segreteria Territoriale resta a disposizione dei lavoratori per ogni eventuale verifica e supporto.